

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE  
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

## 8.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1973

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPELLA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (1425);		MAROCO, <i>Relatore</i> . . . . . 109
SALVI e BELCI: Modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'impianto di collegamenti telefonici (1063) . . . . .	103	SIMONACCI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i> . . . . . 110
PRESIDENTE . . . . .	103, 104, 105, 106, 107, 108, 109	<b>Votazione segreta:</b>
BAGHINO . . . . .	107	PRESIDENTE . . . . . 110
BELCI . . . . .	106	
GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . .	107, 108, 109	
MAROCO, <i>Relatore</i> . . . . .	104, 105, 108	
POLI . . . . .	107	
SCIPIONI . . . . .	104, 106, 107	
ZACCARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	105	
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Ulteriore proroga dell'Ente autonomo del porto di Napoli (1576) . . . . .	109	
PRESIDENTE . . . . .	109, 110	
BAGHINO . . . . .	110	
GUERRINI . . . . .	110	
GUGLIELMINO . . . . .	109	

La seduta comincia alle 9,30.

MAROCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1425); e della proposta di legge Salvi e Belci: Modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'impianto di collegamenti telefonici (1063).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni concernenti l'impianto di collegamenti

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1973

telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati », già approvato, nella seduta del 13 dicembre 1972, dalla VIII Commissione permanente del Senato; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Salvi e Belci: « Modifica delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'impianto di collegamenti telefonici ».

L'onorevole Marocco ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Il programma degli allacciamenti telefonici nelle frazioni e nei comuni che ne sono sprovvisti ha avuto inizio con la legge 11 dicembre 1952, n. 2529.

La citata legge, che si prefiggeva di corrispondere ad una necessità di carattere sociale, rendendo meno pesante l'isolamento dei piccoli nuclei urbani, fu integrata dalle leggi del 22 novembre 1954, n. 1123, del 28 giugno 1956, n. 716, del 30 dicembre 1959, n. 1215, del 20 maggio 1966, n. 368 e dell'8 marzo 1968, n. 178. Tali leggi consentirono di poter disporre di una dotazione finanziaria di 24.100 milioni con i quali è stato possibile realizzare quindicimila collegamenti.

Tuttavia in questi ultimi anni il programma dei collegamenti non ha potuto essere completato per il continuo levitare dei prezzi; sono rimaste escluse, pertanto, circa 500 località. Il presente provvedimento ha quindi lo scopo di prorogare la validità delle disposizioni contenute nella legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, scaduta il 31 dicembre 1970, fino a tutto il 1975 e di stanziare conseguentemente nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori in quelle località che siano in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia stata presentata dai comuni interessati la relativa domanda.

Il disegno di legge è formato da cinque articoli. Nell'articolo 1 viene prorogata fino al 1975 l'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni. In sostanza, questa proroga riguarda formalmente un quinquennio; però, di fatto, essa opererà soltanto per il periodo che va dal 1972 al 1975, in quanto nel 1971 l'Azienda non disponeva del necessario strumento legislativo che le consentisse di operare. Comunque, anche se il periodo può essere considerato ridotto, l'Azienda ha sempre tempo sufficiente per l'esecuzione dei lavori previsti.

All'articolo 2 vengono indicati i criteri di individuazione delle località che potranno be-

neficiare del programma. All'articolo 3 il disegno di legge riflette l'esigenza espressa dalla proposta di legge d'iniziativa dei colleghi Salvi e Belci, che riguarda le zone di montagna dove si è sempre più venuta a manifestare la esigenza di un collegamento telefonico.

Con l'articolo 4 si provvede a determinare la dotazione finanziaria che ammonta a 6.400 milioni, ripartiti nei vari anni. Con l'articolo 5 viene indicato il modo di copertura degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge.

Ritengo che tutti i colleghi abbiano potuto rendersi conto delle finalità prettamente sociali che si vogliono raggiungere con il disegno di legge al fine di rendere meno isolati certi punti del territorio nazionale; mi dichiaro pertanto favorevole al testo governativo che propongo che sia adottato come testo base.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SCIPIONI. Ritengo che debba essere condivisa anche dal nostro gruppo la necessità di un potenziamento dei programmi di allacciamento telefonico; noi crediamo tuttavia che questa necessità debba essere valutata non soltanto alla luce degli interventi di cui alla precedente legge n. 2529 del 1952 ma anche della capacità degli allacciamenti che sono stati eseguiti in questi ultimi tempi di soddisfare le esigenze delle popolazioni interessate. Infatti, non possiamo attenerci solamente a quelli che furono i criteri ispiratori della legge del 1952 — tanto è vero che al Senato fu approvato un emendamento in questo senso all'articolo 3 del disegno di legge —, ma riteniamo che, alla luce di alcune considerazioni, si debbano apportare delle variazioni al provvedimento al nostro esame.

Dobbiamo infatti tener presente che in questi ultimi tempi gli investimenti hanno raggiunto i 24 miliardi e 100 milioni, che hanno permesso di eseguire circa 15 mila allacciamenti; ma le necessità crescono di mese in mese, e se molti comuni non hanno fatto pervenire la loro richiesta ciò è stato determinato dal fatto che erano a conoscenza della mancanza di fondi da parte dell'azienda telefonica.

Si tratta, quindi, di tener in maggiore considerazione questi dati e, conseguentemente, di apportare una variazione agli stanziamenti previsti in questa legge, variazione che noi riteniamo indispensabile. A questo proposito, insieme ad altri colleghi, mi riservo di presentare alcuni emendamenti che prevedono una

variazione negli oneri previsti per gli esercizi 1974-1975.

All'articolo 44 del disegno di legge si prevede, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975, una spesa di lire 2.000 milioni; noi chiediamo che questa cifra sia portata a 3.500 milioni sempre per ciascuno degli anni finanziari, perché riteniamo che questa maggiorazione di spese possa consentire l'accoglimento di un maggior numero di richieste che possono pervenire da nuclei abitati che abbiano una popolazione superiore alle 50 unità. Se, invece, prevediamo soltanto gli stanziamenti previsti nel disegno di legge, l'Azienda potrà soddisfare soltanto le richieste che le saranno venute dalle frazioni e non anche da quei nuclei abitati di cui all'articolo 3.

Infatti, secondo quanto è detto nella parte finale dell'articolo 3, dopo l'attuazione dei collegamenti autorizzati dall'articolo 1, si possono fare investimenti seguendo i criteri di cui al primo comma di detto articolo 3; tuttavia le somme stanziolate sono appena sufficienti per prendere in esame le richieste di collegamenti telefonici delle frazioni. Per quanto riguarda la questione relativa ai nuclei abitati da cinquanta unità, riteniamo necessario apportare delle modifiche al disegno di legge circa la procedura senza, però, allungarne l'iter o complicare l'attuazione del programma.

La modifica che riteniamo utile apportare riguarda la predisposizione di programmi di priorità da parte delle regioni, sulla base delle richieste dei comuni, che dovranno essere presi in considerazione dal Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Anche a questo riguardo presenteremo opportuni emendamenti.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**MAROCCO, Relatore.** Sulle osservazioni fatte dal collega Scipioni, devo far rilevare che, in sede di discussione presso il Senato, l'argomento è stato ampiamente dibattuto; si è così raggiunto un accordo che ha ampliato l'arco di tempo di validità del progetto governativo (in origine il disegno di legge prevedeva la proroga per il triennio 1971-1-973 a cinque anni). Anche per gli esercizi finanziari 1974 e 1975 infatti sono previsti stanziamenti annuali di duemila milioni, ritenendosi di poter così fronteggiare tutte le esigenze che venivano a manifestarsi per i nuclei abitati da almeno 50 unità.

In origine, il disegno di legge prevedeva l'estensione del beneficio dell'impianto del collegamento telefonico gratuito per nuclei abitati aventi una popolazione di cento unità; poi, attraverso un dibattito approfondito, si è raggiunto un accordo sulle cinquanta unità.

Non posso quindi non manifestare preoccupazione di fronte alla attuale richiesta del gruppo comunista, richiesta che sembrava essere stata superata al Senato.

Circa la possibilità di ridurre, ai fini dell'impianto di un collegamento telefonico, il *plafond* delle 50 unità previste per i nuclei abitati mi rimetto alle valutazioni che di tali richieste farà il Governo.

**ZACCARI, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.** Ringrazio l'onorevole Marocco per aver puntualizzato le linee fondamentali di questo disegno di legge, che ha già avuto un lungo iter presso la competente Commissione del Senato. In quella sede si è proceduto alla discussione abbinata dell'originario disegno di legge governativo e della proposta di legge del senatore Sammartino; ne è uscito fuori un nuovo testo profondamente diverso come ha precisato l'onorevole relatore.

Nell'originario testo governativo infatti erano previsti stanziamenti per complessivi 2.400 milioni, in quello al nostro esame la spesa da autorizzare è di 6.400 milioni. Inoltre, mentre nel precedente disegno di legge non si modificavano assolutamente i requisiti delle precedenti leggi, nel nuovo testo, invece, la Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere al collegamento telefonico anche per i nuclei aventi una popolazione di almeno cinquanta unità e distanti oltre due chilometri su strada carrozzabile o un chilometro su strada mulattiera dal più vicino posto telefonico.

Al Senato è stata accolta la richiesta del senatore Sammartino analoga a quella prevista dalla proposta di legge n. 1063 dei deputati Salvi e Belci: ritengo quindi che la discussione possa svolgersi sul disegno di legge.

Circa le osservazioni fatte dall'onorevole Scipioni che ritiene che debbano aumentare per il 1974 e 1975 le somme stanziolate al fine di poter conseguire lo scopo di ampliare veramente questo servizio di carattere sociale a tutte le località che ne necessitano, credo che ci siano due osservazioni da fare. In primo luogo, l'aumento della spesa ritarderebbe l'approvazione del provvedimento dal momento che è necessario il parere della Commissione bilancio; in secondo luogo, non credo che aumen-

tando l'onere della spesa, si possano accelerare i tempi di realizzazione. Dall'esperienza fatta dall'Azienda di Stato in tutti questi anni, risulta che non è possibile, dal punto di vista tecnico, realizzare più di 800 o 1.000 collegamenti; anche stanziando somme maggiori, il numero dei collegamenti non può quindi aumentare. Non sono pertanto favorevole a questa proposta.

Il disegno di legge pone, inoltre, delle priorità. La prima è quella delle 500 località che l'amministrazione ha ammesso al beneficio e per le quali non è stato possibile finanziare l'esecuzione dei lavori relativi al collegamento a causa dell'esaurimento dei fondi a disposizione; la seconda riguarda le località che possiedono i requisiti previsti dalle preesistenti norme la cui validità viene prorogata con il disegno di legge; la terza è quella dei nuclei aventi una popolazione di almeno cinquanta abitanti.

Ora l'Azienda per i servizi telefonici potrà fare una ricognizione di quelle località che ancora devono avere un collegamento telefonico in modo che, quando si arriverà al 1975, con una nuova legge, si potranno soddisfare tutte le esigenze rimaste insoddisfatte.

Ritengo, quindi, mio dovere invitare l'onorevole Scipioni a non presentare l'emendamento preannunciato per non ritardare l'approvazione di un provvedimento che assolve ad un compito quanto mai importante dal punto di vista sociale.

Per quanto concerne la collaborazione con le regioni, nulla osta a che l'Azienda si rivolga a questi enti per preparare un elenco delle località che dovranno essere dotate di questo servizio.

**SCIPIONI.** Desidero precisare che non riteniamo convincenti le considerazioni fatte dall'onorevole sottosegretario.

Non possiamo condividere infatti la considerazione che è stata fatta circa il numero degli allacciamenti che possono essere eseguiti in un determinato tempo. Noi riteniamo che dal punto di vista della riorganizzazione dei collegamenti telefonici, questo numero possa essere notevolmente aumentato. Si tratta di modificare l'esperienza fatta negli anni precedenti, poiché, a nostro parere, esiste la possibilità di accelerare l'esecuzione di questi lavori.

Insisteremo anche sull'emendamento che riguarda la collaborazione con le regioni, perché siamo convinti che sia necessario il loro intervento nella ricognizione delle località, potenzialmente interessate.

Se vi è la volontà politica di consultare le regioni, ebbene essa deve essere precisata nella legge con il nostro emendamento.

**BELCI.** Vorrei precisare che lo scopo del collega Salvi e mio nel presentare la nostra proposta di legge è stato proprio quello di venire incontro alle esigenze dei nuclei meno popolosi e quindi più bisognosi di questo collegamento telefonico, che rappresenta per loro una esigenza insopprimibile.

Nella scorsa legislatura la nostra proposta di legge non poté essere approvata in quanto si era in attesa di un provvedimento del Governo per il finanziamento e per la definizione dei parametri. Con la presentazione del disegno di legge questi obiettivi, sia pure con l'emendamento approvato dal Senato, sono stati raggiunti, e quindi ci sembra che l'accoglimento da parte del Governo della nostra proposta di legge venga incontro alle esigenze più pressanti che si sono manifestate. D'altronde, mi sembra evidente il limite temporale di questo provvedimento. Ritengo, quindi, che soddisfatte queste esigenze si possa poi provvedere al completamento di questa rete di allacciamenti, anche per quanto concerne i nuclei più piccoli.

Modificare oggi il disegno di legge, con tutte le conseguenze che sappiamo, non porterebbe ad altro che a procrastinare nel tempo l'opera dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Questi i motivi per i quali dichiaro fin da ora di essere contrario agli emendamenti che il collega Scipioni intende presentare.

**PRESIDENTE.** Il relatore Marocco ha proposto che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1425.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di

## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1973

nuova istituzione, sono prorogate fino a tutto il 1975, con le aggiunte e varianti di cui agli articoli seguenti.

(*E approvato*).

## ART. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, vengono eseguiti nelle località per le quali sia già stata accertata l'esistenza dei requisiti prescritti dall'articolo stesso.

Gli impianti di cui al precedente comma vengono altresì eseguiti in quelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia stata presentata dai comuni interessati la relativa domanda nei termini stabiliti dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 178, ovvero venga presentata entro il periodo di validità della presente legge.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è altresì autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici, oltre che nelle località ed impianti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, anche nei nuclei abitati, aventi una popolazione di almeno 50 unità distribuita in un perimetro il cui diametro non superi i metri 500 e distanti oltre due chilometri su strada carrozzabile o un chilometro su strada mulattiera dal più vicino posto telefonico pubblico.

La realizzazione dei collegamenti di cui al precedente comma avverrà, dietro domanda presentata dai comuni interessati, entro il periodo di validità della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti autorizzati dal precedente articolo 1.

Gli onorevoli Scipioni, Baldassarri, Guglielmino, Pani, Foscarini, Ceravolo e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento: *Al secondo comma, dopo le parole « dai comuni interessati » aggiungere le parole « alle rispettive regioni ».*

GIOIA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Vorrei pregare il collega Scipioni e gli altri presentatori degli emendamenti, nel tentativo di evitare che il provvedimento debba tornare al Senato, di ritirarli. Il Governo potrebbe assumere l'impegno — ed io sono disposto a farlo — che, per quanto riguarda la priorità delle opere, il piano, prima di

essere inviato al consiglio di amministrazione dell'Azienda, sia sottoposto alle regioni interessate. Si avrebbe, così, un parere sulla priorità, e questo parere potrebbe essere sottoposto all'Azienda.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, debbo dire che originariamente la spesa sottoposta ed accolta dal Ministero del tesoro era diversa; poi, in conseguenza delle modifiche apportate dal Senato ed anche dell'accoglimento di quanto contenuto nella proposta di legge analoga, sono riuscito ad ottenere che la cifra stanziata fosse riveduta. Io ritengo che sia più opportuno lasciare questo provvedimento così come esso ci è stato inviato dal Senato; in seguito, dopo aver effettuato una ricognizione, che dovrebbe essere fatta entro novembre, si potrà presentare un nuovo progetto di legge per l'aumento dello stanziamento: in questo modo ritengo che si possa avere il parere favorevole del Ministero del tesoro.

Se dai dati dovesse risultare che le somme impegnate non sono congrue, mi impegno a presentare un altro disegno di legge indicando anche la copertura della spesa.

SCIPIONI. Prendiamo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ma insistiamo sul nostro emendamento.

BAGHINO. Sono contrario all'emendamento, in primo luogo, perché porterebbe a procrastinare nel tempo l'opera dell'Azienda; in secondo luogo, perché attraverso le regioni si avrebbe una pressione nettamente locale per cui la scelta delle priorità ne sarebbe influenzata.

Mi sembra che si vogliano togliere compiti ad uffici già organizzati per darli ad altri che ancora non sono costituiti e che non permetterebbero una rapida applicazione di questa legge.

POLI. Sono contrario all'emendamento Scipioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scipioni al secondo comma.

(*E respinto*).

Gli onorevoli Scipioni, Baldassarri, Guglielmino, Pani, Loscarini, Ceravolo e Ciacci, hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma dalle parole « dopo l'attuazione » fino alle parole « articolo 1 ».*

MAROCCO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

GIOIA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scipioni parzialmente soppressivo all'ultimo comma.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Scipioni, Baldassari, Guglielmino, Pani, Foscarini, Ceravolo e Ciacci hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo.

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

« Le regioni dovranno predisporre, sulla base delle domande presentate dai comuni, un programma annuale, con priorità che tengano conto di quanto stabilito nel terzo comma del successivo articolo 4, nonché delle particolari esigenze di collegamenti telefonici riscontrabili in nuclei abitati che, pur aventi una popolazione inferiore a 50 unità ricadano in zone territoriali suscettibili di sviluppo economico ».

Tale emendamento è precluso dalla reiezione del primo emendamento Scipioni a questo articolo. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

#### ART. 4.

Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 6.400 milioni da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 2.400 milioni nell'anno finanziario 1973 e di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975.

A fronte della quota di spesa prevista per l'anno 1973, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere all'Azienda di Stato per i servizi telefonici sovvenzione di pari importo.

Almeno i due terzi delle somme da stanziare a norma del presente articolo sono destinate all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonché delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione.

Gli onorevoli Scipioni, Baldassari, Guglielmino, Pani, Foscarini, Ceravolo, Ciacci hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma modificare la cifra « 6400 milioni » con « 9400 milioni ».*

*Al primo comma modificare la cifra « 2000 milioni » con « 3500 milioni ».*

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Il piano dei lavori è predisposto dal Ministero delle poste e telecomunicazioni sulla base di programmi annuali delle regioni per gli impianti di collegamenti telefonici di cui al precedente articolo 3 ed è approvato con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione ».

GIOIA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Sono contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Scipioni.

(*È respinto*).

Il secondo emendamento Scipioni risulta precluso dalla reiezione al primo emendamento.

Pongo in votazione il terzo emendamento Scipioni.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 5, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 5.

All'onere derivante dalla concessione della sovvenzione prevista dall'articolo 4 della presente legge, si provvede, quanto a lire 1.600 milioni, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972 e quanto a lire 800 milioni, con riduzione del fon-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1973

do del corrispondente capitolo n. 5381 per l'anno 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, anche al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(È approvato).

Gli onorevoli Piccinelli, Marocco, Belci, Poli, Russo Ferdinando e Gogi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1425,

impegna il Governo:

1) a riferire entro il mese di novembre 1973 sulla possibilità di procedere ad un congruo aumento dei finanziamenti necessari all'ulteriore espansione del programma per lo impianto di collegamenti telefonici, previsti dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, ed a presentare, ove possibile, un apposito disegno di legge in materia;

2) a consultare le regioni in ordine ai programmi che in tale settore dovranno essere predisposti. I relativi pareri dovranno essere espressi entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

0/1425/1/10

GIOIA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Ulteriore proroga dell'Ente autonomo del porto di Napoli (1576).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga dell'Ente autonomo del porto di Napoli ».

L'onorevole Marocco ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROCCO, *Relatore*. Il 31 dicembre 1972 è scaduto il termine di durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, determinato, con decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, convertito poi in legge 25 febbraio 1972, n. 14.

Come noto tale termine, fissato al 30 giugno 1970 dalla legge istitutiva dell'ente stesso,

era già stato prorogato con legge 3 luglio 1970, n. 500. Da allora si sono rese necessarie diverse proroghe al fine di consentire alle amministrazioni interessate di concordare un testo di provvedimento che prevedesse l'istituzione di un consorzio autonomo del porto di Napoli, che dovrà svolgere la sua funzione nel quadro di precise indicazioni programmatiche regionali e nazionali.

Invero, nella scorsa legislatura fu approvato dal Consiglio dei Ministri un provvedimento in tal senso, ma esso non fu esaminato dal Parlamento in quanto si manifestò l'esigenza di un approfondito dibattito sui criteri ispiratori di una normativa generale sui porti.

Ora, in considerazione del fatto che anche l'ultima proroga è scaduta, con questo provvedimento si ritiene opportuno fissare il nuovo termine di durata dell'ente al 31 dicembre 1973, in attesa della istituzione del consorzio e per evitare che si crei un vuoto normativo che comprometterebbe la gestione commerciale del porto di Napoli.

Ritengo, quindi, di poter chiedere alla Commissione un voto favorevole su questo provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUGLIELMINO. Se non vado errato credo che questo sia il primo provvedimento, che riguarda il settore della marina mercantile, che arriva all'esame della nostra Commissione in questa legislatura. Esso rivela una grave inadempienza del Governo; infatti, mentre il termine è scaduto il 31 dicembre 1972, il provvedimento è stato presentato soltanto il 29 gennaio 1973.

Ora, il Governo era ben consapevole della grave situazione in cui versava questo ente, tanto che esso non è in grado di operare ormai da due mesi. Tutto ciò dimostra come il Ministero della marina mercantile opera nel settore. Più volte noi abbiamo chiesto al ministro di venire in Commissione a precisare i programmi che si intendeva portare avanti; questo incontro non è avvenuto, e la cosa dimostra la considerazione che il Governo ha per il Parlamento.

È del tutto vero quanto affermato dal relatore e cioè che nella scorsa legislatura l'iter fu sospeso in quanto il Parlamento avvertì la necessità di un approfondito dibattito sulla normativa relativa a tutta la gestione portuale.

Il gruppo comunista che rappresento ha presentato in tal senso una proposta di legge; e da tempo abbiamo sollecitato una discussione su di essa, anche in considerazione del fatto che il Governo non ha presentato un proprio provvedimento in merito. Noi, infatti, non conosciamo quali siano gli orientamenti generali per le diverse gestioni portuali da parte del Ministero della marina mercantile. Ancora una volta, quindi, non possiamo non esimerci dal criticare il Ministero e il ministro della marina mercantile per il modo con il quale vengono affrontati i problemi del settore. Siamo comunque favorevoli all'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame.

BAGHINO. In questo momento non si tratta altro che di legalizzare una situazione di fatto. Però il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale-destra nazionale che rappresento è accompagnato dalla esigenza di assumere un preciso impegno di discutere al più presto la regolamentazione generale delle gestioni portuali; in caso contrario, fra qualche tempo, ci troveremo di fronte un altro provvedimento di questo genere.

È augurabile quindi che la normalizzazione dei porti, legata non tanto alla discussione sull'attività complessiva della marina mercantile quanto all'ente che deve regolamentare le attività commerciali dei porti, sia posta all'ordine del giorno al più presto.

GUERRINI. Sono favorevole al provvedimento pur associandomi ai rilievi sulla tardività di presentazione del disegno di legge ed esprimendo, quindi, la viva preoccupazione per il modo con cui si affrontano in sede governativa i provvedimenti concernenti la marina mercantile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SIMONACCI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ringrazio i colleghi che hanno espresso parere favorevole al disegno di legge.

Non sono alieno dal riconoscere i rilievi che sono stati mossi al Ministero della marina mercantile. Ne riferirò senz'altro a chi di dovere.

Per quanto riguarda la legge quadro sui porti, preannuncio che il Ministero della marina mercantile sta predisponendo un apposito disegno di legge. I colleghi sanno che ve ne era

già uno pronto ma abbiamo ritenuto opportuno avere contatti con i porti di Genova, di Livorno e di Trieste per essere informati adeguatamente sulla attuale situazione. Tale provvedimento sarà presentato entro breve tempo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

#### ARTICOLO UNICO.

Il termine di durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500 - prorogato con legge 3 luglio 1970, n. 500, con decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591, e con decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, convertito in legge 25 febbraio 1972, n. 144 - è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) » (1425).

Presenti . . . . .	29
Votanti . . . . .	20
Astenuti . . . . .	9
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1425, dichiaro assorbita la proposta di legge Salvi e Belci n. 1063.



## VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 MARZO 1973

Disegno di legge: « Ulteriore proroga dell'ente autonomo del porto di Napoli » (1576).

Presenti e votanti . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . .	26
Voti contrari . . . . .	3

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Baghino, Baldassari, Bargellini, Becciu, Belci, Bodrito Antonio, Bogi, Caradonna, Carri, Catella, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso, Di Leo, Fioriello, Foscarini, Guglielmi-

no, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Pani, Piccinelli, Poli, Russo Ferdinando, Russo Quirino, Scipioni, Venturini e Volpe.

*Si sono astenuti dalla votazione sul disegno di legge n. 1452:*

Baldassari, Carri, Ceravolo, Ciacci, Fioriello, Foscarini, Guglielmino, Pani, Scipioni.

**La seduta termina alle 10,30.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO